

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Presidente -

Dott. VALERIA PICCONE

- Consigliera -

Dott. SIMONA MAGNANENSI

- Consigliera -

Dott. LUCA ARIOLA

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA

- Consigliera -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5682-2024 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;

- *ricorrente* -

contro

_____ E _____ nella qualità di
eredi di _____ rappresentati e difesi dall'avvocato

2026
486

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 982/2023 della CORTE D'APPELLO di
LECCE, depositata il 08/01/2024 R.G.N. 95/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

Soggetti
equiparati alle
vittime del
dovere.
Amianto

R.G.N. 5682/2024

Cron.

Rep.

Ud. 30/01/2026

CC

È STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA
SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN
CASO DI
DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITÀ E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:



FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha parzialmente accolto il gravame proposto contro la pronuncia del Tribunale di Taranto da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente coniuge e figlia di [REDACTED] il quale aveva lavorato dal 15 ottobre 1957 al 1° giugno 1997 come dipendente del Ministero della Difesa presso la Marina Militare, con varie mansioni a seconda dei periodi, alcune delle quali avevano comportato la sua esposizione alle polveri di amianto presenti nell'ambiente, deceduto in data 3 aprile 2007 a causa di "mesotelioma pleurico maligno con versamento pleurico, carcinoma polmonare".

Per quanto qui rileva, la Corte d'appello ha dichiarato che: a) in capo a [REDACTED] sussisteva lo *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere; b) [REDACTED] aveva diritto a percepire la speciale elargizione di 200.000,00 euro, l'assegno vitalizio previsto dal combinato disposto degli art. 2, commi 1 e *1bis*, della l. n. 407 del 1998 e degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 243 del 2006 a decorrere dal 3 aprile 2007, nonché lo speciale assegno vitalizio previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004 e dell'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, oltre interessi legali dalla domanda al saldo per tutte le prestazioni.

2. La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso la domanda relativa al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in favore di vittime del dovere o soggetti equiparati.

Il Tribunale aveva affermato che nella specie mancava il requisito dell'attività svolta in missione e in particolari condizioni operative, giacché il *de cuius* si era limitato a svolgere le



ordinarie attività per il cui espletamento egli era stato assunto alle dipendenze del Ministero della difesa.

Al contrario, la Corte d'appello ha ritenuto che [REDACTED] deceduto a causa del mesotelioma pleurico contratto in dipendenza dall'esposizione lavorativa all'amianto, dovesse essere qualificato come soggetto equiparato alle vittime del dovere. Ha rilevato, in particolare, che nella specie le "particolari condizioni ambientali ed operative" richieste dalla norma erano riscontrabili nello svolgimento di compiti di conducente di automezzi che trasportava, caricava e scaricava teli di amianto, nonché altri manufatti e materiali contenenti amianto, soggetti anche a sbriciolamento e a dispersione aerea. Ha asserito, difatti, che l'esposizione del lavoratore a sostanze pericolose escludeva che egli avesse svolto la sua attività istituzionale in condizioni operative normali, posto che l'art. 32 Cost. non consente che l'esercizio di una qualsiasi attività di lavoro possa svolgersi in condizioni di rischio tali da nuocere "normalmente" all'integrità psicofisica del lavoratore, stante la natura primaria ed incompressibile del diritto alla salute.

3. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso il Ministero della difesa.

[REDACTED] e [REDACTED] hanno resistito mediante controricorso, depositato quali di eredi di [REDACTED] deceduta il 2 ottobre 2021.

4. All'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380*bis*.1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, della l. n.



266 del 2005, e dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 243 del 2006, per avere la Corte d'appello affermato che l'esposizione professionale di un lavoratore ad amianto o ad altre sostanze nocive integri di per sé la sussistenza delle "particolari condizioni ambientali od operative" di svolgimento del servizio richieste per l'equiparazione alle vittime del dovere.

Numero sezionale 486/2026

Numero di raccolta generale 4965/2026

Data pubblicazione 05/03/2026

A sostegno dell'impugnazione il Ministero richiama l'indirizzo interpretativo – fatto proprio da Cass. n. 8957 del 2023 – secondo cui va escluso che il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale consenta di per sé l'estensione all'invalido per causa di servizio della tutela assistenziale delle vittime del dovere. Dunque, la prolungata esposizione a fibre di asbesto presenti nei materiali impiegati nell'espletamento dei servizi e negli ambienti di lavoro non vale a integrare il presupposto per il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato.

2. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dell'unico motivo di ricorso.

2.1. I controricorrenti sostengono che il motivo in questione, limitandosi al mero richiamo delle norme ritenute violate e al principio di diritto espresso da Cass. n. 8957 del 2023, difetta di specifiche argomentazioni volte a dimostrare in che modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, così impedendo a questa Corte di verificare il fondamento della lamentata violazione.

2.2. L'eccezione non è fondata.

Al contrario di quanto sostenuto dai controricorrenti, il motivo articolato in ricorso presenta senza dubbio i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata



che lo rendono conforme ai dettami dell'art. 366 c.p.c. e, quindi, pienamente ammissibile.

La doglianza in esame individua con precisione il punto della sentenza oggetto di censura, ossia la parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che l'esposizione abituale del dipendente alle polveri di amianto integri il presupposto delle "particolari condizioni ambientali od operative" che, a norma dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, deve necessariamente ricorrere onde consentire il riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere.

Inoltre, il motivo esprime in modo intelligibile ed esauriente le prospettate violazioni di legge e, in particolare, le critiche mosse al ragionamento seguito dalla Corte territoriale. Tali critiche consistono nell'assunto secondo cui, in base al citato comma 564, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, ma occorre che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché va escluso ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.

A nulla rileva la circostanza che tale critica sia espressa tramite il pedissequo richiamo a precedenti arresti giurisprudenziali che supportano la tesi del ricorrente, giacché tale tecnica espositiva, oltre a non inficiare in alcun modo la piena comprensibilità dell'argomentazione posta a base della censura, è stata comunque accompagnata dell'indicazione dei riflessi che la propugnata lettura della normativa applicata avrebbe sulla



soluzione del caso specifico vagliato dalla Corte territoriale (v. Numero sezionale 486/2026 pagg. 5 e 6 del ricorso).

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. A partire da Cass. n. 29819 del 2022, questa Corte ha consapevolmente superato il proprio precedente indirizzo che riconosceva l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere a tutti coloro che avevano svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute ed anche – per quanto qui interessa – in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto (v. Cass. n. 4238 del 2019, concernente una controversia relativa ad un vigile del fuoco affetto da un mesotelioma pleurico dovuto all'esposizione alle fibre di amianto, secondo la quale la normativa sui benefici delle vittime del dovere trova applicazione nei casi in cui la continuativa o frequente esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva impedisce di considerare le condizioni di lavoro come "normali").

3.2. In particolare, questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. civ., sez. lav., sent. n. 35011 del 31 dicembre 2025) ha ritenuto che debba sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le "particolari condizioni ambientali od operative", che devono essere legate a circostanze straordinarie capaci di generare un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto.

Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non basta la dipendenza da causa di servizio, ma occorre che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori



rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere, dunque, è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo *quid pluris* rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro. Di conseguenza, va escluso ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.

L'opposta opzione interpretativa (cioè quella che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività) porterebbe ad estendere il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza *ex art.* 2087 c.c. In questo modo, inoltre, verrebbe meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia individuabile l'elemento specializzante, il *quid pluris* che la legge richiede attraverso l'individuazione del requisito della "particolarità delle condizioni ambientali od operative".

In definitiva, le due categorie – cioè quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio e quella delle vittime del dovere – devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata nelle particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.

3.3. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Pertanto, il rischio generico connesso all'insalubrità ambientale, cui si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria, non consente in sé l'estensione



della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.

3.4. Nel solco dell'orientamento interpretativo inaugurato da Cass. n. 29819 del 2022 si è posta tutta la successiva giurisprudenza di questa Corte (tra le tante cfr., oltre a Cass. n. 8957 del 2023 citata dal Ministero, anche Cass. n. 599 del 2024, Cass. n. 29618 del 2024, Cass. n. 15978 del 2025 e, da ultimo, Cass. n. 1338 del 2026, pronunciata in una fattispecie in cui la Corte territoriale aveva accolto la domanda proposta dai familiari superstiti di un militare della Marina Mercantile volta a ottenere il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere del dante causa), la quale ha ribadito che la categoria dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio e quella delle vittime del dovere devono restare distinte, in ragione della diversità dei presupposti e dei benefici, e che il rischio connesso all'insalubrità ambientale, in quanto generico, non integra gli estremi della "particolarità" delle condizioni di lavoro.

3.5. Al riportato paradigma interpretativo, cui questo Collegio intende assicurare continuità, non si è attenuta la sentenza impugnata, per tale via incorrendo nella denunciata violazione di legge.

Come detto, la Corte d'appello ha ritenuto che nella specie [REDACTED] [REDACTED] avesse operato in "particolari condizioni ambientali ed operative", individuate nello svolgimento delle mansioni di conducente di automezzi che trasportava, caricava e scaricava teli di amianto nonché altri manufatti e materiali contenenti amianto. Ha affermato, dunque, che l'esposizione a sostanze nocive doveva portare ad escludere che il lavoratore avesse svolto la sua attività istituzionale in condizioni operative "normali".



In sostanza, la Corte d'appello ha identificato il *quid pluris* richiesto per il riconoscimento della condizione di soggetto equiparato alle vittime del dovere nelle concrete condizioni ambientali in cui [REDACTED] ha ordinariamente prestato la sua attività, sostenendo che l'insalubrità dell'ambiente aveva reso tali condizioni "particolari".

In questo modo, però, la Corte territoriale ha considerato "particolare" una situazione comune all'intera platea degli occupati che svolgevano la stessa attività di [REDACTED] facendo derivare dal rischio connesso all'ambiente di lavoro la tutela assistenziale delle vittime del dovere, che invece – come visto – dev'essere necessariamente ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro.

4. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà la controversia attenendosi all'indicato principio interpretativo. Quale giudice del rinvio, alla Corte territoriale è demandato anche il compito di regolare le spese del giudizio di legittimità.

5. A tutela dei diritti degli interessati e considerato che nella presente controversia vengono in rilievo dati relativi alla salute, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte controricorrente.

P Q M

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.



In caso di diffusione, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi di parte controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026

La Presidente

Gabriella Marchese

